



Ai
Sindacati Autonomi Bancari

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **xxxxx - MB/mm**

ROMA, LI **24 ottobre 2011**

OGGETTO: **ABI – Firmato accordo quadro sugli assetti contrattuali**

E' stato sottoscritto nella tarda serata di oggi l'accordo sulle regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, anche ai fini del rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 per i Dirigenti e di quelli successivi in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.

L'accordo raggiunto – che Vi alleghiamo - conferma i due livelli di contrattazione: Nazionale e Aziendale o di Gruppo.

Il CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa ed ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i Lavoratori del Settore ovunque impiegati sul territorio nazionale; tutte le OO.SS. firmatarie dell'accordo quadro si impegnano a rispettare le norme contrattuali quando il relativo accordo sia sottoscritto da almeno il 55% dei lavoratori iscritti rappresentati.

Sono previste, altresì, precise procedure per il rinnovo del CCNL, compreso l'impegno delle OOSS di presentare la piattaforma rivendicativa all'ABI almeno sei prima della scadenza e con un periodo di moratoria di sette mesi durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Inoltre, si stabilisce che le assemblee dei lavoratori si esprimano sia sull'ipotesi di piattaforma che sull'accordo per il rinnovo del contratto nazionale.

In assenza di accordo, o in attesa che venga definito, dopo tre mesi dalla data di scadenza verrà corrisposto un apposito elemento della retribuzione, che non verrà più erogato alla data di decorrenza dall'accordo del CCNL, pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.

Per la dinamica degli effetti economici del CCNL, verrà utilizzato l'indice inflattivo previsionale adottato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo CCNL. Al termine del triennio di valenza contrattuale le Parti si incontreranno per valutare eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella effettivamente osservata nel triennio. Come base di calcolo, oltre alla voce stipendio, le Parti di volta in volta negozieranno l'eventuale incremento delle altre voci retributive nazionali e delle indennità modali con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del precedente contratto.

Il contratto aziendale o di Gruppo affronta le materie delegate, in tutto o in parte, dal CCNL secondo le modalità e gli ambiti di applicazione da esso definiti; anche in questo livello di contrattazione si sono previste norme di consultazione dei lavoratori prima e dopo la sottoscrizione degli accordi di rinnovo.

In sede di rinnovo del CCNL potrà essere riconosciuto un importo economico a titolo di elemento di garanzia retributivo a favore dei Dipendenti di quelle aziende prive di contrattazione di secondo livello.

I contratti di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali ai fini di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Sono previsti tempi per la presentazione della piattaforma (4 mesi prima della scadenza) e un periodo di moratoria (pari a tre mesi dopo la presentazione della piattaforma) durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Contratti collettivi aziendali o di gruppo potranno prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi.

In questo quadro, anche in via sperimentale e temporanea, allo scopo di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, potranno essere definite specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di categoria, secondo le modalità e gli ambiti disciplinati dal CCNL stesso.

È stata altresì sottolineata la necessità che il Governo rinnovi le attuali previsioni di defiscalizzazione sulla contrattazione di secondo livello, che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività, qualità ed efficienza.

Le Parti, inoltre, hanno confermato il rilancio delle attuali forme di bilateralità regolate dal CCNL o da specifici accordi anche allo scopo di incentivare, tramite benefici fiscali e contributivi, l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare.

Per quanto riguarda la durata in carica delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, è stata confermata la valenza quadriennale, già prevista dal nostro Statuto Federale.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE
